

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 20 luglio 2022, n. 152

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- **di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 7,875 MWe, costituito da 3 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 2,625 MWe, sito nel Comune di Brindisi - Tutturano (BR) località "Cerrito, Santa Teresa, Specchia";**
- **di una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV con una stazione di smistamento a 150 kV collegata in antenna sulla costruenda sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380/150 kV denominata "Brindisi Sud".**

Società proponente Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., con sede legale in Roma (RM), alla Via Ostiense - 131/I, P.IVA 06141061009.

Il Dirigente della Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ing. Francesco Corvace, supportato dal funzionario istruttore arch. Brigitta Ieva

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "*Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse*";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "*Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi*";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "*Oneri Istruttori*";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il

- rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il *“Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”*;
 - l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”*;
 - l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- La società **Gamesa Energia Italia S.p.A.**, con sede legale in **Roma (RM)**, in **Via Mentore Maggini, 48/50**, Cod. Fisc. e P.IVA **06141061009**, con nota acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 3888 del 03/04/2007, presentava istanza di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolica della potenza prevista pari a **50 MWe**, costituito da n. 25 aerogeneratori aventi potenza uninominale pari a 2 MWe, da realizzarsi nel Comune di Brindisi (BR), località *“Tuturano”*, nonché delle opere ed infrastrutture connesse;
- la Regione Puglia, con la D.G.R. 3029 del 30/12/2010, ha recepito le nuove *“Linee Guida”* Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell’Autorizzazione Unica;
- la Società istante con nota PEC del 04/04/2011 comunicava di aver provveduto al transito sul portale www.sistema.puglia.it dell’intero progetto. Successivamente all’assoggettamento a V.I.A. del progetto proposto, con Determinazione Dirigenziale n. 274 del 21/11/2011 della Regione Puglia – Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali), la Società istante formalizzava istanza di V.I.A. in data 25/06/2012;
- in seguito, la Sezione Transizione Energetica (già Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali) effettuata la verifica formale sulla documentazione inviata e sui documenti inoltrati tramite la procedura telematica del portale www.sistema.puglia.it, trasmetteva preavviso di improcedibilità e invito al completamento della documentazione, con nota prot. n. 5169 del 17/06/2013, nella stessa si evidenziava la necessità di acquisire, propedeuticamente alla convocazione della Conferenza di Servizi, la dichiarazione resa da istituto bancario che attestava che il soggetto dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all’investimento per la realizzazione di ciascun impianto e il piano economico finanziario, asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario. La Società istante con pec del 17/07/2013 riscontrava la richiesta inoltrata dalla procedente chiedendo *“... la sospensione del procedimento fino all’ottenimento del parere ambientale di competenza del Servizio Ecologia della Regione Puglia ...”*, cui la Sezione acconsentiva con nota prot. n. 6557 del 02/08/2013;

- successivamente con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 23/01/2014, il dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche Energetiche, VIA e VAS (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) della Regione Puglia, sentito il Comitato regionale per la VIA, esprimeva parere sfavorevole alla Valutazione di Impatto ambientale per l'impianto in oggetto. Pertanto la Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali), vista la D.D. n. 27 del 23/01/2014 di V.I.A. sfavorevole, con nota prot. n. 1298 del 24/02/2014 comunicava preavviso di diniego ex art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i. al rilascio dell'Autorizzazione Unica per l'impianto in progetto. La società Gamesa Energia Italia S.p.A. con nota pec acquisita al prot. n. 1500 del 03/03/2014 chiedeva una nuova sospensione del procedimento sino alla definizione del ricorso proposto avverso la D.D. n. 27/2014 con cui la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali aveva rilasciato parere sfavorevole di V.I.A.. Nella medesima comunicazione si informava il Proponente che, la Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali), avrebbe provveduto a dare nuovo impulso al procedimento successivamente alla trasmissione “...della documentazione richiesta dallo scrivente con prot n. 5169 del 17/06/2013 ...” e che “... ai fini delle successive convocazioni di conferenza dei servizi, l'istante dovrà inoltre presentare la **dichiarazione resa da istituto bancario** che attesti che il soggetto dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione di ciascun impianto, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, b) della L.R. 31/08, e produrre un **piano economico finanziario, asseverato ...**”;
- a seguire, la Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio V.I.A. e V.Inc.A. con Determinazione Dirigenziale n. 105 del 25/07/2017 rilasciava parere favorevole di compatibilità ambientale limitatamente agli aerogeneratori contraddistinti dai numeri A.15, A.18, A.19, A.23, A.24 “... in conformità ai pareri resi dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 22/03/2016, del 18/10/2016 e del 23/05/2017, ai lavori delle conferenze di servizi svoltesi nelle date del 21/01/2016 e del 22/06/2017, e, in particolare, agli esiti della seduta di conferenza di servizi decisoria svoltasi in data 22/06/2017 ...”, al fine “... di concludere il procedimento di riesame della determinazione dirigenziale n. 27 del 23/01/2014 - oggetto di annullamento da parte del Tar Lecce con sentenza n. 888 del 13/03/2015 - avviato con nota prot. n. 9316 del 03/07/2015 ...”; successivamente con Determinazione Dirigenziale n. 111/07/08/2017 rettificava il numero degli aerogeneratori ambientalmente compatibili identificandoli con i numeri **A.15, A.18, A.19, A.23**; in ultimo con ulteriore Determinazione Dirigenziale n. 158 del 23/10/2017 a rettifica ed integrazione delle precedenti modificava per mero errore materiale, prendendo atto di quanto rilevato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale 11378 del 29/08/2017 (acquisita al prot. n. 2876 del 13/08/2017), le coordinate dei 4 aerogeneratori ambientalmente compatibili come sopra indicati.
- successivamente la società Gamesa Energia Italia S.p.A., con nota pec del 21/07/2017 (acquisita al prot. n. 2480 del 25/07/2017), comunicava il cambio di denominazione sociale in **Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.**; e con ulteriore nota pec del 22/12/2017 (acquisita al prot. n. 4992 del 28/12/2017) proponeva il cambio del modello di aerogeneratore passando da un modello generico, come rilevato nella D.D. n. 105/2017 come rettificata con D.D. n. 111/2017 e D.D. n. 158/2017, avente caratteristiche geometriche pari a: $h = 100$ m, $r = 50$ m, $h_{max} = 150$ m; al modello G114 avente caratteristiche geometriche pari a $h = 93$ m, $r = 57$ m, $h_{max} = 150$ m. In seguito a tale proposta, la Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio V.I.A. e V.Inc.A. con Determinazione Dirigenziale n. 93 del 04/06/2018 attestava la “... non sostanzialità della modifica proposta in riferimento all'esito favorevole di VIA già conseguito con la D.D. n. 105/2017 ...”.
- sulla base **parere favorevole alla compatibilità ambientale per gli aerogeneratori A.15, A.18, A.19, A.23**, espresso dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio V.I.A. e V.Inc.A., la Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali) con nota prot. n. 2767 del 22/06/2018 invitava il Proponente ad aggiornare il progetto dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere ed infrastrutture connesse sito nel Comune di Brindisi, località “Cerrito, Santa Teresa e Specchia della frazione Tuturano”, nonché a trasmettere la prevista documentazione integrativa richiesta con la succitata nota prot n. 5169 del 17/06/2013. La società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., con nota pec del 23/07/2018 (acquisita al prot. n. 3371 del 24/07/2018) chiedeva una ulteriore proroga del termine previsto al fine di poter provvedere alle incombenze istruttorie di cui alla nota prot. n. 2767 del 22/06/2018 succitata; cui la Sezione Transizione Energetica dava riscontro con la nota prot. n. 3630 del

02/08/2018 concedendo un ulteriore termine di 60 giorni; termine ulteriormente prorogato sempre su istanza delle Proponente, effettuata con nota pec del 25/09/2018 (acquisita al prot. n. 5304 del 01/10/2018), a cui la Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali) dava riscontro con nota prot. n. 5379 del 02/10/2018, concedendo nuovamente il termine di 60. Nella nota la Sezione procedente evidenziava altresì che “... la documentazione richiesta fin dal 2013 con nota prot n. 5169 del 17/06/2013 necessaria ad integrare l’istanza, “Comunicazione di preavviso di improcedibilità. Richiesta integrazione documentale”, è considerata contenuto minimo dell’istanza ai fini della sua procedibilità ai sensi della DGR n. 3029/2010 ...”. Infine, la Società istante con nota pec del 01/12/2018 (acquisita al prot. n. 6445 del 03/12/2018) provvedeva al deposito della documentazione integrativa sul portale telematico www.sistema.pugliaa.it trasmettendo la “Comunicazione di Integrazione della Documentazione”;

▪ a seguito della verifica formale della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, con nota prot. n. 838 del 19/02/2019 la Sezione comunicava che il procedimento relativo alla costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto proposto dalla Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. era formalmente avviato. Nella medesima nota, tuttavia, la scrivente struttura evidenziava la presenza di ulteriori anomalie nella documentazione trasmessa, e quindi invitava il Proponente “... a voler integrare la documentazione richiesta con la seguente documentazione, risultata integrata ma non rispondente alla richiesta della Sezione ...”:

1. Certificato di destinazione urbanistica
2. Dichiarazione del conduttore dei terreni agrari
3. Dichiarazione resa da istituto bancario relativa a disponibilità finanziaria
4. Documentazione specialistica
5. Mappa di aree ed elementi interessati da finanziamenti pubblici
6. Piano di esproprio e/o documentazione attestante la disponibilità delle aree
7. Quadro economico
8. Strati informativi

Inoltre, si ribadiva che ai fini delle successive convocazioni di conferenza dei servizi, l’istante avrebbe dovuto presentare la dichiarazione resa da istituto bancario che attestasse che il soggetto dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all’investimento per la realizzazione dell’impianto in progetto e produrre un piano economico finanziario asseverato che ne attestasse la congruità, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) della L.R. 31/2008 e s.m.i.;

• la Società istante con nota pec del 22/03/2019 (acquisita al prot. n. 1501 del 27/03/2019) trasmetteva la documentazione ex art. 4 della L.R. 31/2008 e s.m.i.; in seguito alla quale la Sezione Transizione Energetica, con nota prot. n. 1827 del 17/04/2019, convocava la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 21/05/2019. La Sezione procedente con nota 2682 del 20/06/2019 trasmetteva copia conforme del verbale della riunione della Conferenze di Servizi; in tale occasione si dava contestuale evidenza che la Società Istante con nota pec del 22/03/2019 (acquisita al prot. n. 1501 del 27/03/2019) trasmetteva la documentazione integrativa richiesta dalla Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali) con la nota prot. n. 838 del 19/02/2019 di comunicazione di Avvio del Procedimento. Nel corso della riunione erano acquisite agli atti del verbale la nota prot. n. 6228 del 21/05/2019 con cui l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale reiterava la richiesta integrazioni effettuata con la precedente nota prot. n. 4337 del 04/04/2019; la nota prot. n. 37602 del 16/05/2019 con cui l’Arpa Puglia – DAP di Brindisi conferma le valutazioni negative prodotte nel corso del procedimento di V.I.A. di competenza della Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali che con D.D. n. 93 del 04/06/2018 di rettifica della D.D. n. 111/2017 di rettifica della D.D. n. 105/2017 rilasciava parere favorevole di compatibilità ambientale per gli aerogeneratori contraddistinti A.15, A.18, A.19 e A.23; la nota prot. n. 9587 del 11/06/2019 dell’Ufficio per le Espropriazioni con cui si riservava di esprimere parere a valle dell’ottenimento della documentazione tecnica richiesta nella citata nota; ed infine la nota prot. n. 25409 del 02/05/2019 con cui la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali TA/BR rilasciava parere sfavorevole;

• successivamente il Proponente con nota pec del 11/06/2020 (acquisita al prot. n. 4082 del 12/06/2020) trasmetteva, per conoscenza alla Sezione procedente, osservazioni e controdeduzioni al parere sfavorevole

rilasciato dalla Sezione Coordinamento Servizi Territoriali BR/TA nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 21/05/2019, allegando anche le integrazioni documentali (GJTYOT2_Relazione_Agronomica; GJTYOT2_RelazionePaesaggioAgrario; GJTYOT2_RelazionePedoAgronomica e GJTYOT2_RelazioneEssenze);

- in riscontro alle osservazioni trasmesse dal Proponente con la nota pec del 11/06/2020, la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali BR/TA, con nota prot. n. 25327 del 23/06/2020 (acquisita al prot. n. 4536 del 25/06/2020), “... *alla luce del temperamento degli interessi contrapposti e della valutazione di idoneità delle superfici individuate dalla società in quanto ricadenti in zona agricola caratterizzata da specifica vocazione a produzioni di qualità ...*” confermava il proprio parere contrario alla realizzazione dell’impianto in progetto;
- analogamente, nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 21/05/2019, l’ARPA Puglia – DAP di Brindisi con nota prot. n. 37602 del 12/05/2019 (acquisita al prot. 2185 del 20/05/2019) confermava la valutazione tecnica negativa già prodotta con la nota prot. n. 37014 del 12/06/2017 nel corso del procedimento ID VIA N190 della Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali. Si rileva, con stretto riferimento alla valutazione condotta da ARPA Puglia – DAP di Brindisi nel procedimento di VIA succitata, che i rilievi mossi nei confronti degli aerogeneratori contrassegnati A20 e A21 sono stati superati in quanto considerati dalla D.D. n. 105 del 25/07/2017 di V.I.A. favorevole e successive D.D. n. 111 del 07/08/2017, D.D. n. 93 del 04/06/2018 di rettifica, permangono le criticità rilevate in materia acustica per gli aerogeneratori ritenuti ambientalmente compatibili contraddistinti ai numeri A.15, A18, A.19 e A.23, per le quali si invita il Comune di Brindisi a voler fornire il proprio parere di competenza con stretto riferimento al “... *limite di Classe Acustica di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 17/06/2011 ...*”. Infine, con riferimento alla nota prot. n. 4337 del 04/04/2019 (acquisita al prot. n. 1719 del 08/04/2020) dell’Autorità Di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale; con ulteriore nota prot. n. 5096 del 06/03/2020 (acquisita al prot. n. 1663 del 06/03/2020), in considerazione della sola documentazione tecnico – integrativa già acquisita dall’Autorità di Bacino nel corso del procedimento, reiterava la richiesta integrazioni di cui alla succitata nota prot. n. 4337 del 04/04/2019, cui la Società proponente rispondeva con nota pec del 06/08/2020 (acquisita al prot. n. 5638 del 07/08/2020) proponendo osservazioni di carattere meramente procedimentale e non tecnico. Successivamente da una verifica condotta sul portale telematico www.sistema.puglia.it nella sezione “*Conferenza di Servizi / Da Integrare*” emergeva che la Società istante aveva provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta dall’Autorità di Bacino con la nota prot. n. 5096 del 06/03/2020 sopraccitata. In ultimo, con riferimento alla nota prot. n. 9587 del 11/06/2019 (acquisita al prot. n. 2596 del 13/06/2019), trasmesso con la nota prot. n. 2682 del 20/06/2019 di trasmissione della copia conforme del verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi del 21/05/2019, con cui l’Ufficio per le Espropriazioni sospendeva il rilascio del parere di competenza si invitava, la società Siemens Games Renewable Energy Italia S.p.A. a voler provvedere al deposito del Piano Particolare di Esproprio redatto ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 207/2010 comprensivo anche “... *degli elaborati che consentono di individuare gli immobili da acquisire, asservire ovvero da occupare temporaneamente per la realizzazione dell’opera progettata ...*”, in particolare dell’elaborato grafico su base catastale “... *chiaramente leggibile in scala adeguata idoneo a definire con la precisione necessaria i limiti fisici delle aree da assoggettare ai vincoli richiesti (...), riferiti ad elementi dimensionali univoci e non suscettibili di alcuna variazione successiva e/o contestazione in sede attuativa (...)* ciò con particolare riguardo alle particelle di cui si è previsto l’utilizzo parziale ...”; ed in generale corredato di una dichiarazione con la quale sia “... *accertato ed esplicitamente dichiarato dal progettista che le superfici di cui è richiesto l’esproprio, l’asservimento e l’occupazione temporanea sono limitate all’estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela ...*”;
- al fine di acquisire il parere da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e dell’Ufficio per le Espropriazioni, nonché consentire il giusto contraddittorio fra gli Enti al fine del superamento delle posizioni negative espresse dall’Arpa Puglia – DAP di Brindisi e della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali BR/TA, individuando possibili rimedi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 931 del 28/01/2021, la Sezione Transizione Energetica convocava la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 25/02/2021 in modalità video conferenza; rinviata per subentrate esigenze della Sezione con nota prot. n. 1774 del 22/02/2021 al giorno

01/03/2021. La seduta si svolgeva nella sede e con le modalità previste, e informando l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale della rinuncia, da parte della società Siemens Gamesa Renewable Energy Italia S.p.A., alla realizzazione dell'aerogeneratore contraddistinto dal numero A23 in recepimento delle prescrizioni dettate dal succitato Ente con la nota prot. n. 2817 del 03/02/2021. Pertanto allo stato l'impianto è costituito da n. **3 aerogeneratori** contraddistinti da numeri **A.15, A.18 e A.19** con potenza complessiva pari a **7,875 MWe** nonché delle opere ed infrastrutture necessarie;

- la Sezione Transizione Energetica (già Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali) con nota prot. n. 2300 del 04/03/2021 trasmetteva il verbale della seconda riunione della Conferenza di Servizi del giorno 01/03/2021. Successivamente a tale data la Società istante con nota pec del 26/05/2021 (acquisita al prot. n. 5666 del 26/05/2021) trasmetteva, diffida alla conclusione del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, nel quale si rilevava nuovamente che la Sezione Coordinamento Servizi territoriali TA/BR (già Ufficio Provinciale Agricoltura della provincia di Brindisi) aveva rilasciato il proprio parere di competenza nel corso del procedimento di V.I.A. condotto presso la Regione Puglia – Servizio V.I.A. e V.Inc.A., conclusosi favorevolmente con D.D. n. 105 del 25/07/2017 rettificata con D.D. 158 del 23/10/2017, D.D. n. 111 del 07/08/2017, e D.D. n. 93 del 04/06/2018. Inoltre, nel corso della medesima seconda riunione della Conferenza di Servizi, la Società istante proponeva proprie osservazioni di carattere tecnico amministrativo tese a confutare il parere rilasciato dalla Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio territoriale TA/BR con la nota prot. n. 25327 del 23/04/2020; in particolare attestava che *"... sia gli aerogeneratori che la sottostazione elettrica insisteranno su aree adibite ad uso esclusivamente seminativo ..."*, e che sulle stesse *"... non esistono né quote né diritti di reimpianti né quote di riserva nazionale per poter realizzare dette coltivazioni di pregio ..."*; ancora che *"... in merito agli uliveti, ..., le zone in questione rientrano nell'area dichiarata infetta da Xylella Fastidiosa su cui sono in atto le operazioni di contenimento e contrasto alla diffusione di tale parassita ..."*;

- successivamente alla seconda riunione della Conferenza di Servizi del 01/03/2021 pervenivano i seguenti ulteriori pareri:

- Ministero Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali – Divisione II, prot. n. 116654 del 04/09/2021 (acquisita al prot. n. 8634 del 05/08/2021);
- Ministero dell'Interno – Comando Provinciale VV.FF. di Brindisi, prot. n. 3324 del 15/03/2021;
- Regione Puglia – Servizio Autorità Idraulica – Sede di Brindisi, prot. n. 3537 del 05/03/2021 (acquisita al prot. n. 2500 del 11/03/2021);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 6665 del 09/03/2021 (acquisita al prot. n. 2423 del 09/03/2021);
- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, prot. n. 6339 del 13/05/2021 (acquisita al prot. n. 5172 del 14/05/2021);
- Comune di Brindisi – Settore Ambiente e Igiene Urbana, prot. n. 22234 del 02/03/2021 (acquisita al prot. n. 2216 del 02/03/2021);
- ANAS – Gruppo FS Italiane, prot. n. 184829 del 25/03/2020 (acquisita al prot. n. 3011 del 25/03/2021);

- in seguito, al fine nuovamente di consentire il giusto contraddittorio fra gli Enti per il superamento delle posizioni negative espresse individuando i possibili rimedi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 9630 del 22/09/2021 convocava la terza riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 30/09/2021 per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza. Nell'ambito di suddetta nota la Sezione procedente invitava il Servizio Irrigazione e la Sezione Attuazione dei Programmi comunitari per l'Agricoltura e la Pesca della regione Puglia a voler provvedere alla verifica di quanto dichiarato dal Proponente, in merito all'assenza di impegni derivanti dal loro inserimento in piani di sviluppo agricolo aziendale finanziate nell'ambito di Piani e Programmi di sviluppo agricolo e rurale cofinanziati con fondi europei. Inoltre, con riferimento a quanto rilevato dal Servizio Autorità Idraulica – Sede di Brindisi, con la succitata nota prot. n. 3537 del 05/03/2021 (acquisita al prot. n. 2500 del 11/03/2021), ovvero nota prot. n. 3081 del 26/02/2021 (allegata al verbale della seconda riunione della Conferenza di Servizi dello 01/03/2021) la Sezione procedente

rilevava che il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo aveva rilasciato, con la sopraelencata nota prot. n. 6339 del 13/05/2021, il proprio parere favorevole preliminare con prescrizioni, rinviando alla fase esecutiva il rilascio dell'Autorizzazione alla esecuzione delle opere come previsto dal R.R. n. 17/2013;

- la prevista terza riunione della Conferenza di Servizi del 30/09/2021 era aggiornata al giorno 05/11/2021 al fine di consentire alla società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. la revisione degli elaborati tecnografici costituenti il progetto definitivo provvedendo ad assorbire, assolvendole, alle richieste di integrazione ovvero adeguamento, formulate dagli Enti nel corso della summenzionata seduta nonché l'aggiornamento del Piano Particellare di Esproprio, allegando anche la Relazione di Stima delle indennità calcolate, al fine di consentire alla Sezione precedente le successive attività di competenza con stretto riferimento alla *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni territorialmente competenti e ai proprietari interessati;

- la Sezione Transizione Energetica, con nota prot. n. 10310 del 04/10/2021, trasmetteva il verbale della terza riunione della Conferenza di Servizi del 30/09/2021 e contestualmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., convocava la quarta riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 05/11/2021;

- la Società istante con nota pec del 25/10/2021 (acquisita al prot. n. 11146 del 26/10/2021) comunicava di aver provveduto al deposito del progetto definitivo aggiornato agli esiti delle riunioni della Conferenza di Servizi già celebrate; e con ulteriore nota pec del 26/10/2021 (acquisita al prot. n. 11182 del 27/10/2021) trasmetteva comunicazione con cui comunicava la *"... propria disponibilità alla realizzazione dell'intervento di implementazione del verde pubblico ..."* come previsto nella D.G.C. n. 51 del 14/02/2020 del Comune di Brindisi. in ultimo, con ulteriore nota pec del 27/10/2021 (acquisita al prot. n. 11232 del 28/10/2021) provvedeva, informando per conoscenza alla Sezione Procedente, all'invio all'ARPA Puglia – DAP di Brindisi gli aggiornamenti richiesti con riferimento ai valori delle emissioni rumorose. Tenuto conto che il Proponente aveva provveduto al deposito del progetto definitivo aggiornato agli esiti delle precedenti riunioni della Conferenza di Servizi, e quindi all'aggiornamento del Piano Particellare di Esproprio, allegando anche la Relazione di Stima delle indennità calcolate, la seduta era aggiornata con l'impegno da parte della Sezione precedente a provvedere alla *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni territorialmente competenti e ai proprietari interessati; ovvero a provvedere alla pubblicazione di suddetto avviso su due testate giornalistiche una di carattere nazionale e l'altra locale da parte della società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.; pertanto con nota prot. n. 11617 del 09/11/2021, la Sezione Transizione Energetica, trasmetteva il verbale della quarta riunione della Conferenza di Servizi;

- successivamente la Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura con nota prot. n. 14968 del 12/11/2021 (acquisita al prot. n. 11880 del 12/11/2021) trasmetteva l'esito della verifica condotta sulle particelle interessate dall'impianto in progetto, dalla quale emergeva che alcuni dei soggetti proprietari di alcune particelle riportate nel relativo elaborato progettuale (Piano Particellare di Esproprio), rientravano fra quelli candidati all'ammissione a finanziamento; pertanto la Sezione Transizione Energetica con nota prot. n. 12109 del 18/11/2021 chiedeva alla Società istante di voler provvedere a fornire i necessari chiarimenti in merito a quanto rilevato dalla summenzionata Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura;

- la società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A, in riscontro a quanto rilevato dalla Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura con nota prot. n. 14968 del 12/11/2021 (acquisita al prot. n. 11880 del 12/11/2021), con nota pec del 01/12/2021 (acquisita al prot. n. 12676 del 02/12/2021) successivamente integrata e rettificata con nota pec del 12/01/2022 (acquisita al prot. n. 205 del 13/01/2022) dichiarava con riferimento alla rilevata interferenza con le particelle di proprietà della ditta "Società Agricola

Foglia verde S.r.l.” che le stesse “... sono interessate da mere opere di interro di elettrodotto lungo la viabilità esistente ...”; e con riferimento alla particelle riferibili alla ditta Rubino Luigi che potrebbero beneficiare dei finanziamenti indicata dalla Sezione competente con la citata nota prot. n. 14968 del 12/11/2021, si impegnava “... laddove i relativi interventi finanziati dovessero risultare incompatibili o comunque interferenti con la configurazione definitiva del progetto ...” a rinunciare al segmento progettuale afferente alla relativa particella. Inoltre, con riferimento a quanto rilevato dall’Arpa Puglia – DAP di Brindisi con nota prot. n. 75433 del 03/11/2021 acquisita agli atti nel corso della succitata quarta riunione della Conferenza di Servizi, la Società istante trasmetteva con nota pec del 23/11/2021 (acquisita al prot. n. 12301 del 23/11/2021) dichiarazione del tecnico progettista specializzato in Acustica attestante che “... il progetto proposto nel suo layout definitivo, di cui al procedimento evidenziato in oggetto, è conforme alla normativa (in riferimento alle classi acustiche di cui alla zonizzazione acustica comunale vigente) sia con riferimento ai recettori abitativi o fissi, sia in relazione alle aree ai confini di proprietà o di disponibilità del parco eolico accessibili ad individui della popolazione (generici, proprietari o lavoratori) ...”;

▪ successivamente alla quarta seduta della Conferenza di Servizi del 05/11/2021, pervenivano gli ulteriori pareri favorevoli e/o sfavorevoli con prescrizioni:

- Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture – Sezione Risorse Idriche, prot. n. 15535 del 23/12/2021 (acquisito al prot. n. 13407 del 24/12/2021);
- Arpa Puglia – DAP di Brindisi, prot. n. 82569 del 03/12/2021 (acquisita al prot. n. 12744 del 03/12/2021);

mentre la Sezione Transizione Energetica (già Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili), con nota prot. n. 11617 del 09/11/2021, trasmetteva il verbale della quarta riunione della Conferenza di Servizi richiedendo alla Società, come rilevato dall’Arpa Puglia – DAP di Brindisi, la trasmissione di una dichiarazione del Tecnico competente in acustica inerente il rispetto dei parametri previsti dalla normativa per il progetto in oggetto.

Preso atto dei pareri acquisiti in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto – Lecce, prot. n. 13875 del 10/07/2019 con cui richiama i contenuti dalla nota prot. n. 2736 del 04/03/2016 del Segretariato Regionale per la Puglia che vista la nota della Soprintendenza Archeologia della Puglia – Taranto prot. n. 463 del 25/06/2016 che confermava quanto espresso nella nota prot. n. 1164 del 25/01/2013 non ravvisando motivi ostativi alla realizzazione delle opere a condizione che:
 - tutti i lavori che comportino movimenti di terreno dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo sin dalla realizzazione delle opere connesse alla cantierizzazione;
 - nel caso di rinvenimenti di livelli e /o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nei tratti interessati per eventuali ampliamenti d’indagine;
 - tutte le attività legate al controllo e alle eventuali indagini archeologiche da svolgersi secondo le direttive di questo Ufficio, dovranno essere affidate ad archeologi in possesso di specializzazione, con comprovata esperienza e adeguata formazione professionale, i cui curriculum dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio di questa Soprintendenza per la valutazione dei requisiti richiesti;
 - gli archeologi incaricati dalla stazione appaltante, in numero idoneo a garantire il contemporaneo controllo dei lavori negli eventuali diversi settori di intervento, dovranno redigere la documentazione cartacea, grafica (informatizzata e gerefenzata) fotografica secondo gli standard metodologici correnti e le indicazioni che saranno fornite da Questo Ufficio. La documentazione, in formato cartaceo e su supporto informatico, dovrà essere consegnato a questa Soprintendenza entro trenta giorni dalla conclusione delle attività archeologiche;
 - l’esecuzione degli eventuali lavori di scavo archeologico, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata per la manodopera, a ditta in possesso di qualificazione OS25;
 - dovrà essere preventivamente previsto l’onere finanziario per eventuali ampliamenti d’indagine non quantificabili;
 - la data di inizio dei lavori di cantierizzazione dovrà essere comunicata con congruo anticipo.
- Questa Soprintendenza si riserva di chiedere varianti al progetto originario per la salvaguardia e tutela

dei resti archeologici che dovessero venire evidenziati nel corso dei lavori”;
e nota della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto prot. n. 1689 del 05/02/2016 che rilascia parere favorevole.

- Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, nota prot. n. 156934 del 10/10/2019, con cui trasmette nulla osta alla costruzione ed esercizio dell’elettrodotto MT 30 kV interrato, cabina utente di trasformazione MT/AT 30/150 kV per il collegamento dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza di 10.50 MWe denominato “Parco Eolico Tukuran”, sito nel Comune di Brindisi alla località “Cerrito, Santa Teresa e Specchia”, a condizione che tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata, precisando che lo stesso deve intendersi solo per la parte di elettrodotto non soggetta all’art. 95 comma 2/bis, per la quale invece il nulla osta è sostituito da un’attestazione di conformità del gestore, e richiedendo alla Siemens Gamesa Renewable Energy Italia S.p.A. l’invio della comunicazione di ultimazione dei lavori entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell’atto di sottomissione redatto dalla Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma in data 01/09/2015 al n. 3223, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 del 11/12/1933. Contestualmente, con nota prot. 156942 del 10/10/2019, rilascia parere favorevole per l’avvio della costruzione ed esercizio di un elettrodotto in AT 150 kV a servizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza di 10,50 MWe denominato “Parco Eolico Tukuran” sito nel Comune di Brindisi alla località Cerrito, Santa Teresa e Specchia e richiede alla Siemens Gamesa Renewable Energy Italia S.p.A. l’invio del progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione di chiusura lavori.
- Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - Divisione II “Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni, con nota prot. 42361 del 10/05/2022 (acquisita al prot. n. 3962 del 12/05/2022) comunicava con riferimento alla dichiarazione del 16/03/2021, conforme al modello di cui all’Allegato 17 del decreto legislativo n. 259/2003, preso atto del parere tecnico della Div. VII della DGTCI - ISTI, prot. n. 138754 del 22/11/2021, si comunica che la Siemens Gamesa Renewable Energy Italia S.p.A., codice fiscale 06141061009, con sede legale in Roma, Via Ostiense, 131/L, potrà espletare l’attività di cui all’art.104, comma 1, lettera b) del d.lgs. n.259/2003, con effetto dal 01/01/2021 e scadenza il 31/12/2030.
- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Sezione UNMIG con nota pec del 19/02/2019 (acquisita al prot. n. 926 del 21/02/2019), segnala che “... dal 1 Luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell’11.06.2012, prot. n. 11626. Tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche «devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti» con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni dettagliate nella citata circolare ...”.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue

CONSIDERATO che:

la Società istante trasmetteva una dichiarazione di non interferenza con attività minerarie, (acquisita al prot. n. 3134 del 22/07/2019) attestante “... di aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG alla pagina <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-lineeelettriche> e impianti alla data del 17/07/2019 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti ...”.

Pertanto si ritiene assolto da parte della società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. l’obbligo di

effettuare la suddetta verifica.

- Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Ufficio prevenzione incendi, prot. n. 3324 del 15/03/2021, comunica che non si ravvisano elementi inerenti le rispettive competenze e che *“... qualora nella loro realizzazione dovessero risultare presenti attività di cui all'Allegato I al D.P.R. 151/20111, il titolare, dovrà attivare le procedure di cui agli artt.3 e 4 dello stesso decreto, producendo la prevista documentazione tecnico grafica redatta nei modi e nelle forme di cui all' Allegato I al D.M. 7 Agosto 2012 ...”*.
- Regione Puglia – Servizio Autorità Idraulica – Struttura Tecnica - Sede di Brindisi, prot. n. 8375 del 06/05/2022, con cui visti il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale e il nulla osta preliminare del Consorzio di Bonifica di Arneo e gli elaborati depositati sul Portale Sistema Puglia, per quanto di competenza di questa Autorità Idraulica si esprime parere positivo preliminare ai soli fini idraulici e fatti salvi i diritti di terzi in merito alle opere interferenti con i reticoli idrografici, evidenziate negli elaborati progettuali, con le seguenti prescrizioni:
 - ai sensi del Regolamento regionale n. 17/2013 che disciplina l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia, è necessario che contestualmente alla domanda di autorizzazione venga prodotta la seguente documentazione progettuale esecutiva da inviare anche a questa Autorità Idraulica, prevista dall'art. 8-bis del citato Regolamento regionale, ai fini dell'espressione del parere finale di questa Autorità idraulica, facendo presente che poiché ogni attraversamento è singolarmente oggetto di autorizzazione, la seguente documentazione deve essere proposta per ogni singolo attraversamento:
 - ✓ visure catastali delle particelle interessate dall'attraversamento/ fiancheggiamento;
 - ✓ corografia IGM in adeguata scala, relativa ad un'area sufficientemente estesa relativamente all'attraversamento/ fiancheggiamento;
 - ✓ aerofotogrammetria dei luoghi relativamente all'attraversamento/ fiancheggiamento;
 - ✓ planimetria delle opere su base catastale in adeguata scala (almeno 1:200), relativa ad un'area sufficientemente estesa rispetto all'attraversamento/ fiancheggiamento;
 - ✓ documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi relativi all'attraversamento/ fiancheggiamento;
 - ✓ disegni illustrativi delle opere a farsi (sezione longitudinale in scala almeno 1:200, un numero congruo di sezioni trasversali almeno 1:50) relative all'attraversamento/fiancheggiamento, contenenti tutte le informazioni tecniche, dimensionali, quote e distanze delle opere;
 - ✓ relazione tecnica delle opere a farsi relative all'attraversamento/ fiancheggiamento, con indicazione tecnica delle opere, riferimenti normativi, eventuali calcoli ecc.;
 - ✓ un elaborato in idonea scala con l'indicazione del percorso di tutti gli elettrodotti con l'indicazione degli attraversamenti/parallelismi con il reticolo idrografico, forniti da un identificativo al quale corrisponderà la documentazione su elencata prodotta per ogni singolo attraversamento.
 - Per quanto attiene le opere accessorie quali pozzetti ecc.. dovranno essere ubicate in posizione di sicurezza idraulica con un certo franco di sicurezza e non immediatamente a ridosso delle zone di allagamento.
 - La profondità dell'attraversamento, da eseguirsi in subalveo con tecnica TOC, misurato dal fondo dell'alveo dovrà essere tale da non compromettere futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio e non compromettere la stabilità delle opere sovrastanti, si prescrive pertanto un franco di sicurezza di metri 3 tra il fondo dell'alveo e la generatrice superiore del cavidotto interrato.
 - Per quanto attiene l'adeguamento della viabilità stradale in corrispondenza del reticolo idrografico, oltre alla documentazione precedentemente elencata per gli attraversamenti con gli elettrodotti, è necessario che venga presentata la documentazione progettuale esecutiva delle opere da eseguire, corredata dai calcoli e verifiche idrauliche e da apposita relazione idrologica ed idraulica ante operam e post operam.
 - Nell'adeguamento della viabilità dovrà essere mantenuta la forma e dimensione degli attraversamenti esistenti salvo eventuali allargamenti necessari rinvenienti dalle verifiche di calcolo effettuate in fase

- di progettazione esecutiva, avendo cura di non modificare il livello piano di scorrimento delle acque.
- La documentazione progettuale esecutiva dovrà essere trasmessa a questa Autorità Idraulica a cui seguirà definitiva autorizzazione idraulica.
 - Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché non venga creato neppure temporaneamente ostacolo al regolare deflusso delle acque ed alterazione alla morfologia preesistente dei luoghi.
 - Al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa la documentazione progettuale as-built, con apposita dichiarazione di professionista abilitato in merito alla rispondenza delle opere eseguite a quanto autorizzato.
- Regione Puglia – Sezione Lavori pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, nota prot. n. 2444 del 15/02/2021, comunica di aver provveduto ad esprimere parere favorevole con la nota prot. n. 13686 del 09/09/2019, in ordine alla adeguatezza del piano di particellare di esproprio alle norme fissate nel D.P.R. n. 207/2010, esprime parere favorevole alla realizzazione degli interventi in oggetto.
 - Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio V.I.A. e V.Inc.A., nota prot. n. 6104 del 07/06/2019, con cui trasmette Determina Dirigenziale n. 93 del 06/04/2018, avente ad oggetto la valutazione della proposta di modifica non sostanziale per l’insediamento eolico nel Comune di Brindisi in loc. “Cerrito, Santa Teresa e Specchia della frazione di Tutturano”, conferma il giudizio in ordine alla compatibilità ambientale conclusosi favorevolmente con D.D. n. 105 del 25/07/2017 rettificata con D.D. 158 del 23/10/2017 e D.D. n. 111 del 07/08/2017, con le seguenti prescrizioni:
 - “... il proponente dovrà attenersi alla puntuale osservanza delle prescrizioni rese dagli enti e dalle amministrazioni già coinvolte nel corso del procedimento che, in sede di CdS decisoria, hanno concorso a determinarne il relativo positivo esito. Segnatamente le prescrizioni che la società è tenuta ad osservare sono quelle disposte dai seguenti Enti:
 - REGIONE PUGLIA
 - Comitato Reg.le VIA
 - Sezione Risorse Idriche
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
 - Mibact-Segretariato Regionale Puglia
 - Autorità di Bacino della Puglia-Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale ...”.
 - Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive, prot. n. 16113 del 05/12/2019, con cui esprime nulla osta, ai soli fini minerari, alla costruzione ed esercizio dell’impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio, a condizione che la Società, in fase di realizzazione, posizioni gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave, tale da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate.
 - Regione Puglia – Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 7776 del 05/09/2019, con cui attesta che l’agro di Brindisi, alla data del Decreto del Commissario per la Liquidazione degli Usi civici, datato 16 maggio 1938, risulta di non indole demaniale.
 - Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria – Ufficio Parco Tratturi, nota prot. n. 5573 del 12/03/2019 e successiva prot. n. 2737 del 09/02/2021 con la quale comunica che non si rilevano interferenze delle aree occupate dall’impianto con aree del Demanio Armentizio e che pertanto non si rende necessaria alcuna autorizzazione o nulla osta da parte del medesimo Servizio.
 - Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria - Struttura Prov.le Riforma Fondiaria di Brindisi, nota prot. n. 0003579 del 17/02/2020 rilascia nulla osta favorevole alla posa del cavidotto interrato su strada sterrata in agro di Brindisi al Fq. 177 p.la 415 di proprietà della Regione Puglia subordinando l’effettivo rilascio del titolo autorizzativo all’ottenimento dell’Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, e previo espletamento del procedimento amministrativo previsto dal Regolamento Regionale per l’uso dei beni immobili regionali n. 23 del 02/11/2011.

Pertanto, a seguito del rilascio dell'Autorizzazione Unica, la Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. dovrà inoltrare a suddetta Struttura formale istanza di concessione ex art. 5 del R.R. n. 23/2011 corredato della documentazione prevista all'art. 6 dello stesso Regolamento.

- Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 15535 del 23/12/2021, comunica il nulla osta alla realizzazione dell'intervento a condizione che:
 - nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
 - nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.con riferimento ad eventuali interferenze con corsi di acqua, si raccomanda, nell'esecuzione dei lavori, di adottare modalità di intervento tali da evitare ripercussioni negative sulla qualità delle acque.
- Regione Puglia – Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale TA/BR, nota prot. n. 63623 del 29/09/2021, con la quale considerato che non insistono colture soggette ad espianto nelle aree ove si intende realizzare l'impianto, così come previsto dall'allegato 3 del Reg. reg. n. 24/2010, per quanto di competenza di questo Servizio nulla osta alla realizzazione dell'impianto. Si rileva altresì che l'area interessata dall'intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 "Legge forestale" e del suo regolamento di applicazione ed esecuzione R.D. n. 1126 del 16/05/1926 "Regolamento forestale", disciplinato dal Regolamento Regionale 11/03/2015 n. 9, pertanto per tale aspetto non è necessario acquisire alcun parere da parte di questo Servizio.
- Regione Puglia - Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura, prot. n. 14968 del 12/11/2021, con cui provvedeva alla verifica dei nominativi delle ditte proprietarie riportate nel Piano Particellare di Esproprio, dalla quale emergeva che cinque ditte avevano presentato domanda di sostegno per diverse misure del PSR Puglia 2014-2020 delle quali solo tre erano oggetto di concessione.

In riferimento a suddetto parere,

CONSIDERATO che:

la Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., con nota pec del 01/12/2021 (acquisita al prot. n. 12665 del 01/12/2021), trasmetteva per conoscenza alla Sezione procedente, una dichiarazione redatta *"... al fine di far constatare l'insussistenza di interferenze tra il progetto del parco eolico denominato «Tuturano» e le particelle interessate da PSR Puglia, indicate con nota prot. n. A00030/12-11-21 n. 14968, del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed ambientale – Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura della Regione Puglia ..."*; chiarendo che *"... le suddette particelle sono interessate da mere opere di adeguamento della viabilità esistente ..."*.

Si prende atto che l'impianto in progetto non interesserà nessuna delle particelle catastali in capo ditte citate dalla Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura.

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 27385 del 05/10/2021, con la quale preso atto delle variazioni progettuali prospettate dalla società Gamesa Energia Italia S.p.A. che prevedono la realizzazione di n. 3 aerogeneratori contraddistinti da numeri A.15, A.18 e A.19 con potenza complessiva pari a 7,875 MWe nonché delle opere ed infrastrutture necessarie, conferma il parere favorevole espresso con la nota prot. n. 2817 del 03/02/2021, a condizione che :
 - sia predisposto un piano di protezione civile che tenga conto delle criticità idrauliche a cui è esposta la rete viaria interessata dal progetto, al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
- Arpa Puglia – DAP di Brindisi, con nota prot. n. 82569 del 03/12/2021, con riferimento a quanto rilevato nel precedente parere rilasciato con nota prot. n. 75433 del 03/11/2021, prende atto della dichiarazione del tecnico progettista specializzato in Acustica attestante *"che il progetto proposto nel suo layout definitivo, di cui al procedimento evidenziato in oggetto, è conforme alla normativa (in riferimento alle classi acustiche di cui alla zonizzazione acustica comunale vigente) sia con riferimento ai recettori abitativi o fissi, sia in relazione alle aree ai confini di proprietà o di disponibilità del parco eolico accessibili"*

ad individui della popolazione (generici, proprietari o lavoratori)".

- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, prot. n. 6339 del 13/05/2021, con cui conferma quanto già prescritto con la nota prot. n. 2643 del 16/05/2019, con la quale, rilascia, per quanto di competenza nulla osta alla realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto a condizione che per gli attraversamenti di che trattasi (canali "Fiume Grande", "Foggia di Rau", "Ponte Grande" ed affluenti), il soggetto proponente acquisisca, preliminarmente all'esecuzione delle opere, l'autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n. 17/2013. All'istanza da inoltrare al Consorzio, dovranno essere allegate le tavole esecutive degli attraversamenti dei canali di bonifica e la ricevuta del versamento degli oneri istruttori, nonché accettazione delle condizioni e delle prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva e di validità dell'autorizzazione da inserire in apposito "Disciplinare" di autorizzazione come previsto dal predetto Regolamento Regionale n. 17/2013.

Pertanto, la società Siemens Gamesa Renewable Energy Italia S.p.A., dovrà acquisire preliminarmente all'esecuzione delle opere l'autorizzazione prevista dal Regolamento n. 17/2013.

- Provincia di Brindisi, Servizio 3, Lavori Pubblici Viabilità Strade Edilizia Scolastica, SUA con nota prot. n. 23649 del 14/09/2020, esprime nulla osta a condizione che:
 - con riferimento all'attraversamento trasversale della S.P.n 82, si esprime il proprio nulla osta di massima alle seguenti condizioni:
 - ✓ che l'attraversamento trasversale venga effettuato con la tecnica NO-DIG;
 - con riferimento all'attraversamento longitudinale della stessa S.P. n.82. si esprime il nulla osta di massima alle seguenti condizioni:
 - ✓ che venga sottoscritta apposita convenzione il cui schema è stato approvato con delibera del consiglio provinciale n 39 del 13.07.2019 che tra le altre condizioni stabilisce il pagamento di una indennità, eventualmente rivalutabile, pari ad € 30.000,00/km; questa Provincia in ogni caso, in relazione allo stato di usura della strada al momento dell'esecuzione dei lavori, si riserva la possibilità di prescrivere, in luogo del pagamento dell'indennizzo stabilito con la suddetta delibera di C.P., l'esecuzione del manto di usura a tutta sede per tutto il tratto interessato dall'attraversamento longitudinale.
 - ✓ Che l'intervento venga comunque effettuato secondo le regole dell'arte utilizzando idonei materiali e tecniche adeguate;
 - ✓ Che venga comunque rilasciata apposita polizza a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori
 - ✓ Che venga effettuato il ripristino a perfetta regola d'arte;
 - Dovrà, inoltre, essere acquisita formale autorizzazione da parte dell'Ufficio TOSAP di questa con la quale saranno stabilite le prescrizioni operative per l'esecuzione lavori ed i ripristini.
- Comune di Brindisi – Sezione Urbanistica, prot. n. 98980 del 29/09/2021, con il quale sotto il profilo urbanistico conferma il parere già rilasciato con nota prot. n. 23634 del 05/03/2021, e rileva la coincidenza delle opere di connessione con altri impianti (previsti in località "Masseria La Cattiva" e "Castel Favorito" della medesima Società) e che saranno valutate da codesto Ente in ordine alla cumulabilità con gli stessi; evidenzia che la realizzazione della pala A23, ricadente in ambito distinto del PUTT-p (area di pertinenza di corso d'acqua), contrasta con le prescrizioni di cui al punto 4.1 dell'art. 3.08 delle NTA dello stesso; tanto a seguito di adeguamento del PUTT-p in variante al PRG, tutt'ora vigente, approvato in via definitiva con D.G.R. 1885 del 27/10/2015.

Per quanto relativo all'intervento di realizzazione della sottostazione elettrica in area agricola, in adiacenza della SEN "Brindisi SUD", la cui area dovrà essere ridimensionata all'effettivo sedime di occupazione dei manufatti necessari alla trasformazione dell'energia prodotta, prescrive che il perimetro sia piantumato con siepe alta che ne mitighi la visuale e che, a fine esercizio degli impianti, sia smantellata per il ripristino dello stato dei luoghi.

In riferimento a suddetto parere,

CONSIDERATO che:

la società Siemens Gamesa Renewable Energy Italia S.p.A., nel corso della seconda riunione della Con-

ferenza di Servizi svoltasi il giorno 01/03/2020, comunicava la rinuncia alla realizzazione dell'aerogeneratore contraddistinto dal numero A23 in recepimento delle prescrizioni dettate dal succitato Ente con la nota prot. n. 2817 del 03/02/2021.

PRESO ATTO che:

la Società istante con nota pec del 26/10/2021 (acquisita al prot. n. 11182 del 27/10/2021), comunicava al Comune di Brindisi "... *la propria disponibilità alla realizzazione dell'intervento di implementazione del verde pubblico secondo quanto disciplinato dalla menzionata deliberazione della Giunta comunale ...*".

Pertanto si ritiene assolto da parte della società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. a parte di quanto prescritto dal Comune di Brindisi nelle note succitate.

▪ Comune di Brindisi – Settore Ambiente e igiene Urbana, prot. n. 22234 del 02/03/2021, con cui osserva quanto di seguito:

- a. L'intervento proposto insiste in **un' area caratterizzata da una peculiare matrice agricola**; l'occupazione significativa di suolo complessiva da parte dei suddetti impianti determina di fatto, oltre ad una artificializzazione dei luoghi, una consistente sottrazione del suolo agricolo di pregio, con un incremento della frammentazione della matrice agricola, modificandone il valore ambientale attraverso un elemento di significativa pressione antropica, con ricadute sulla biodiversità nel contesto complessivo, sia nelle fasi di cantierizzazione che in fase di esercizio.
- b. Gli elementi dell'intervento inoltre incidono **sulla fauna e gli ecosistemi** in quanto l'ubicazione complessiva individuata risulta essere prossima alla Riserva naturale regionale orientata "*Bosco di S.Teresa Lucci- Colemi – Tutturano*" (tutelata ex lege ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, SIC IT 914004), in corrispondenza dei quali risultano presenti elementi di particolare pregio naturalistico ed ambientale e caratterizzata anche da importanti potenzialità faunistiche e avifaunistiche. La prossimità a tali aree, sia per quanto attiene agli aerogeneratori (il più vicino dista circa 1,5 km circa) sia per gli scavi da effettuarsi per la posa in opera delle linee elettriche interrato, incide sulle fasce di rispetto dell'area naturalistica.

Per quanto attiene poi ai diversi effetti e relativi impatti ambientali determinati dall'intervento in fase di esecuzione che post operam, si ritiene di evidenziare i seguenti aspetti:

- c. **Inquinamento luminoso:** non vengono esplicitati gli elementi necessari che sottendono l'applicazione della Legge Regionale 23 novembre 2005, n.15 ed al Regolamento della Regione Puglia 22 agosto 2006, n. 13 della LR15/05.
- d. **Inquinamento acustico:** non risultano essere stati prodotti in atti documenti di caratterizzazione del clima acustico, della conformità alla classificazione acustica individuata da zonizzazione acustica comunale, né gli elementi previsionali dell'impatto acustico inerenti sia alla fase di realizzazione che di cantiere, oltre che di esercizio. A tal fine, dovrà tenersi conto degli immobili presenti nelle aree di intervento e del loro intorno, sulla base delle caratteristiche anemometriche stagionali e su base annuale, attraverso l'impiego di idonee modellizzazioni, tese alla verifica del rispetto dei limiti acustici in rapporto alle classi di riferimento per tutti i recettori e le aree sensibili presenti.
- e. **Impatto elettromagnetico:** dall'esame della relazione si riporta testualmente che: *I valori massimi di campo elettrico e magnetico si riscontrano in prossimità degli ingressi linea. In tutti i casi i valori del campo elettrico e di quello magnetico riscontrati al suolo all'interno delle aree di stazione sono risultati compatibili con i limiti di legge. Nella valutazione ci si riferisce a una tipica stazione di trasformazione 380/150 kV di TERNA all'interno della quale è stata effettuata una serie di misure di campo elettrico e magnetico al suolo.* In disparte della mancante descrizione tecnica dei cavi interrati e delle caratteristiche costruttive di cui alle norme CEI di riferimento, nulla viene evidenziato in termini di calcoli, pur previsionali, rispetto alla cabina di trasformazione ed alle sue caratteristiche tecniche. Inoltre, occorre predisporre, in prossimità dell'insediamento, ogni misura tesa al rispetto della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 4 "*Tutela dei soggetti portatori di sistemi elettronici vitali: esonero dal passaggio di varchi dotati di apparecchiature a rilevanza elettromagnetica*" e ss.mm.ii, del regolamento regionale 3 maggio 2007, n. 12, del "*Regolamento regionale per la tutela dei soggetti sensibili dai danni che possono derivare dall'esposizione a campi elettromagnetici*" che potrebbe

comportare l'obbligo di installazione di adeguata segnaletica.

- f. Emissioni in atmosfera – polveri – traffico veicolare:** in fase di esecuzione delle opere, si individua l'attività come fonte di emissioni diffuse:
1. le polveri generate in seguito alle lavorazioni descritte negli elaborati tecnici generano un impatto per lo più di tipo locale. In particolare durante le fasi di estrazione dell'inerte e del caricamento sui mezzi di trasporto, attraverso pale meccaniche, pur essendo lo steso generalmente già umido, deve essere comunque ulteriormente umidificato ed adottata idonea nebulizzazione. In tal modo l'emissione di polvere delle fasi suddette risulterebbe abbastanza contenuta. Tanto comunque fatte salve le prescrizioni o condizioni che la Provincia vorrà apporre per quanto di competenza;
 2. relativamente al contenimento delle polveri che si sollevano in seguito al passaggio dei mezzi nelle aree di lavorazione e nel cantiere si evidenzia e dovrà essere previsto un costante innaffiamento delle piste e delle superfici di lavorazione, in particolare nei giorni di vento forte. Il proponente, al fine di contenere le emissioni in atmosfera di polveri, generate non solo dalle attività di escavazione dovrà:
 - effettuare la regolare bagnatura di tutte le aree dove si movimentano, trattano e depositano materiali polverulenti, dei cumuli di materiale polverulento, attraverso la presenza di una autobotte dedicata, sempre presente in loco, o sistemi equivalenti;
 - determinare il transito dei veicoli a velocità ridotta all'interno dell'area di estrazione e nelle strade limitrofe di congiunzione; utilizzo di mezzi con teloni tirati;
 - impiegare mezzi d'opera e camion con emissioni dei motori conformi alle specifiche regolamentazioni e disposizioni di legge e delle norme tecniche vigenti;
- g. Edificio di controllo:** nella relazione si riporta testualmente che: *“L'edificio di controllo è stato ubicato nella sottostazione di trasformazione. Al suo interno sono ubicati la sala di controllo, il magazzino, spogliatoio e servizi igienici, oltre alla sala destinata agli accumulatori. Le strutture portanti saranno in c.a., i solai di plafone e del tetto saranno in travetti prefabbricati e pignatte con sovrastante soletta collaborante. Il manto di copertura sarà in coppi di cotto dimessi.”* Non risultano in nessun caso evidenziate e trattate le questioni della gestione dei reflui domestici secondo le vigenti disposizioni regionali, prodotti all'interno dell'edificio e gli elementi previsionali concernenti il rispetto delle disposizioni materia di esposizione a gas Radon.
- h. piano di dismissione dell'impianto:** si prescrive che annualmente l'azienda, entro il 31 dicembre dell'anno solare, dichiarerà al Comune di Brindisi – Settore Ambiente e Settore Assetto del Territorio, che l'impianto resterà in funzione anche nel successivo anno e, in caso di dismissione dello stesso, con un preavviso formale di almeno sei mesi anche a questa Amministrazione.
- i. Rimozione sottostazione elettrica:** non viene riportata la rimozione delle linee elettriche interrato ed il ripristino dei luoghi, laddove le stesse non debbano rimanere in esercizio per altre finalità.
- j. Misure di compensazione:** con riguardo alla dimensione impiantistica ed alla distribuzione territoriale degli impianti e delle varie componenti, non sono individuate le misure adeguate o correttamente riferite alle matrici ambientali interessate (paesaggio, consumo del suolo) ed al loro utilizzo protratto nel tempo.

Peraltro, la proposta presentata non tiene conto che le pratiche agricole e di coltivazione in uso o potenziali nel sito di intervento nelle aree interessate potrebbero risultare pesantemente condizionate, se non inibite, dagli insediamenti proposti.

- k.** Pur esulando dalle competenze di questo Ufficio, laddove viene riportato che *“Gli aerogeneratori sono posizionati lungo strade comunali esistenti che dovranno essere soggette solo ad interventi di adeguamento delle caratteristiche dimensionali laddove necessario”* occorrerà acquisire il parere tecnico del competente Settore Trasporti – LL.PP. di questa Amministrazione.

Pertanto, sulla base delle valutazioni e considerazioni espresse per la proposta progettuale nel suo insieme, in relazione al contesto territoriale interessato, agli effetti prodotti ed a quelli non compiutamente rappresentati, si ritiene che l'intervento in argomento possa risultare compatibile solo a valle di produzione integrativa progettuale tesa a dirimere le questioni esposte e a assicurare sull'adeguato contenimento degli impatti ambientali prefigurati.

In riscontro a suddetto parere,

CONSIDERATO che:

- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali con D.D. n. 105 del 25/07/2017 rettificata con D.D. 158 del 23/10/2017 e D.D. n. 111 del 07/08/2017 rilasciava parere ambientale favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'impianto in oggetto;
- l'Arpa Puglia – DAP di Brindisi con nota prot. n. 82569 del 03/12/2021 prendeva atto di quanto dichiarato dal progettista con stretto riferimento alle classi acustiche di cui alla zonizzazione acustica comunale vigente, rilasciando parere favorevole.

RILEVATO che:

la società Siemens Gamesa Renewable Energy Italia S.p.A. con nota pec del 26/10/2021 (acquisita al prot. n. 11182 del 27/10/2021), dichiarava al Comune di Brindisi “... *la propria disponibilità alla realizzazione dell'intervento di implementazione del verde pubblico secondo quanto disciplinato dalla menzionata deliberazione della Giunta comunale* ...”.

Si ritiene che:

i rilievi mossi dal Comune di Brindisi in riferimento agli aspetti ambientali siano stati già ricompresi nel provvedimento ambientale rilasciato dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia sopracitata. Con riferimento alle previsioni e prescrizioni di carattere generale inerenti alla progettazione, la Società istante dovrà provvedere al deposito della documentazione richiesta prima dell'inizio dei lavori, mentre le prescrizioni di carattere esecutivo dovranno essere poste in essere in fase di cantiere e di esecuzione dei lavori, sotto il monitoraggio dell'amministrazione comunale;

- Comando Militare Esercito “Puglia”, prot. n. 8771 del 23/05/2019, con cui esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il parere favorevole all'esecuzione dell'opera evidenziando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica. A tal proposito precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.
- Marina Militare - Comando Marittimo Sud - Taranto, prot. n. 31911 del 29/09/2021, con cui conferma il parere già rilasciato con nota prot. n. 34898 del 23/10/2019, in ordine ai soli interessi della Marina Militare per la quale non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle ulteriori opere.
- Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea, parere prot. n. 47009 del 04/11/2019, esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all'esecuzione dell'impianto di cui trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:
 - Per ciò che concerne la segnaletica diurna e notturna e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere tassativamente rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore Difesa con la circolare allegata al foglio n. 146/394/4442 in data 09 agosto 2000, riguardante la sicurezza del volo a bassa quota. In particolare, al fine dell'aggiornamento della cartografia aeronautica, si richiama l'attenzione sulla necessità di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell'Aeronautica Militare (aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 gg. prima dell'inizio dei relativi lavori.
 - Poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile,

unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link:

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.

- ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione civile, prot. n. 98099 del 12/10/2020, comunica che il parco eolico in argomento ricade al di fuori delle superfici di delimitazioni degli ostacoli dello scalo aereo di Brindisi. L'ENAV, con il foglio n. 9349 del 26/06/2019, in merito alle verifiche inerenti alle prescrizioni dell'Annex 4, 14 e Doc. 8697, comunicava che il parco eolico non comporta implicazioni per quanto riguarda l'attuale configurazione delle superfici di delimitazione ostacoli dell'aeroporto di Brindisi/Casale, né con le procedure strumentali di volo attualmente in vigore, né con i sistemi/apparati radioelettrici di propria competenza. Fermo restando quanto sopra, la Società dovrà:

1. collocare, a propria cura e spese, ai due aerogeneratori che compongono il parco eolico, la segnaletica:

➤ diurna, mediante apposizione di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosso alla parte esterna delle pale. Le bande dovranno essere posizionate in modo che alle estremità siano rosse e la larghezza delle stesse dovrà essere di 1/7 della lunghezza della pala, così come rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA. Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco.

➤ notturna, mediante l'apposizione di:

- due luci rosse lampeggianti di sommità, a media intensità di tipo MB 2.000 cd (20–60 fpm), specifiche tecniche come da tabelle Q1 (Type B, red, flashing) e Q3. Le luci di sommità dovranno essere posizionate sull'estradosso della navicella, visibili per 360° senza ostruzioni, la prima luce dovrà essere sempre accesa, mentre la seconda luce sarà in st/by, accendendosi solo per avaria della prima;
- tre luci intermedie, a bassa intensità di tipo E (32 cd) rosse, lampeggianti, specifiche tecniche come da allegate tabelle Q1 e Q2, posizionate a livello medio calcolato a metà dell'altezza della navicella dal terreno. Le luci intermedie devono essere spaziate a settori di 120°, visibili senza ostruzioni.

La segnaletica dovrà essere dotata di un gruppo di continuità e sensore di segnalazione guasto lampade. Dovrà inoltre essere definito un piano di manutenzione che preveda, comunque, la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della durata prestabilita. Qualora la segnaletica luminosa si interrompesse e non venisse ripristinata entro 24 ore, la Società istante ne dovrà dare comunicazione alla Direzione Aeroportuale Puglia – Basilicata dell'ENAC e all'ENAV per l'emanazione del necessario NOTAM, indicando anche la data del ripristino della funzionalità della lampada o la sostituzione della stessa che, comunque, dovrà avvenire in tempi brevi.

2. comunicare con anticipo di almeno 90 giorni all'ENAV, per la relativa pubblicazione, i seguenti dati definitivi:

- a) posizione degli aerogeneratori espressa in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS-84;
- b) altezza massima degli stessi;
- c) quota s.l.m. alla sommità;
- d) tipo di segnaletica prescritta da ENAC (diurna e/o notturna) e data di effettiva attivazione della segnaletica luminosa notturna, per il successivo aggiornamento delle informazioni aeronautiche.

Si fa presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungeranno dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse.

Qualora gli interventi vengono effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre se superano la menzionata altezza di m. 100,00 ma inferiori a m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di una luce ostacolo rossa flashing a media intensità tipo MB 2.000 cd (20 – 60 fpm) visibile a 360°. Se detti mezzi raggiungono l'altezza di m. 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa

intensità di tipo E, rossa lampeggiante.

Nei casi di cui sopra, la Società dovrà comunicare all'ENAV l'altezza raggiunta dai mezzi, le coordinate geografiche, se gli stessi sono operativi anche durante la notte e il tipo di segnaletica prescritta da ENAC, in modo che il predetto Ente possa provvedere alla pubblicazione di rito.

- ASL Brindisi – Dipartimento di Prevenzione- Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 92684 del 10/12/2019, esprime parere favorevole di massima per quanto di competenza e ai soli fini igienico-sanitari.
- AQP – Acquedotto Pugliese, prot. n. 64386 del 20/10/2021, che con riferimento all'opera da realizzare al Foglio di Mappa 177, che attraverserà la fascia di terreno AQP larga ml. 10,00, sede della condotta idrica in acciaio Ø mm 1550 “diramazione partitore Marrazza” in partenza dal Serbatoio Uggio di Brindisi; al Foglio di Mappa 180, la fascia di terreno AQP larga ml. 5,00, sede della condotta idrica in acciaio Ø mm 300 “ diramazione Tutturano – La Rosa”; rilascia parere favorevole nelle more di acquisire elaborati scrittografici di dettaglio che in corrispondenza delle suddette interferenze con opere acquedottistiche gestite dalla medesima Azienda, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni generali:
 1. in tutti i casi di attraversamento (con condotte idriche e fognanti), i cavidotti dovranno essere posti al di sotto della condotta esistente, ad una profondità tale da garantire una distanza minima non inferiore a 0,5 m tra il piano di posa della condotta e la generatrice superiore del cavidotto;
 2. il tracciato, per i tratti interferenti con la condotta idrica (attraversamenti e parallelismi), dovrà essere facilmente individuabile in sito;
 3. in caso di parallelismo su strade pubbliche, i cavidotti in progetto in nessun caso dovranno essere posati all'interno della trincea di scavo delle condotte gestite da questa Società. In particolare, l'interasse fra il tracciato dell'opera in progetto e le condotte idriche e/o fognanti in esercizio dovrà essere maggiore di 1,0 m;
 4. le opere di attraversamento delle condotte dovranno essere dettagliate in appositi elaborati grafici e descrittivi delle opere a farsi;
 5. le eventuali trincee di scavo per gli attraversamenti delle condotte dovranno essere provviste di idonee armature per garantire la stabilità delle pareti. Il rinterro degli scavi dovranno essere eseguiti con materiale di cava di granulometria adeguata, vagliato e compattato fino a raggiungere, in ogni punto, una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, eventualmente con inumidimenti od essiccamenti del materiale di rinterro, ciò al fine di evitare qualsiasi cedimento dello strato di posa delle condotte idriche in parola;
 6. Nell'eventualità si dovrà passare al di sopra di alcune opere, oltre al benessere preventivo di questa Azienda, bisognerà rispettare quanto di seguito prescritto:
 - ogni singolo attraversamento dovrà avere asse ortogonale a quello della condotta stessa, la distanza minima fra il piano di posa della tubazione e la generatrice superiore della condotta, non inferiore a 0,50 m. Inoltre, in corrispondenza dell'intersezione, la tubazione dovrà essere inserita in apposito tubo di protezione in polietilene, le cui estremità dovranno essere estese per una lunghezza non inferiore a m 2,0 dall'asse della condotta idrica intersecata;
 - il tubo di protezione dovrà essere inserito, per il tratto di attraversamento della condotta (circa 2.0 m) in un cordolo di protezione in c.a., avente sezione quadrata di lato non inferiore a 0.70 x 0.70 m;
 - il tracciato, nel tratto interferente con la condotta, dovrà essere facilmente individuabile in sito attraverso il posizionamento, all'interno degli scavi, di appositi nastri monitori, nonché di apposite paline o etichette indicatrici poste all'esterno;
 - l'opera di attraversamento della condotta dovrà essere dettagliata in appositi elaborati grafici e descrittivi;
 7. nel corso dei lavori, tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari sulle condotte idrica e sugli organi di manovra a servizio della stesse, e/o sulla condotta fognaria, dovranno essere eseguiti esclusivamente da personale AQP.

Prima di procedere alle attività lavorative sarà necessario eseguire la puntuale individuazione delle opere

idriche e fognarie.

Tutte le interferenze rilevate dovranno essere riportate in appositi elaborati progettuali, corredati di un rilievo piano -altimetrico di dettaglio del tracciato delle condotte idriche e fognanti gestite da questa Società circoscritto alle aree di interferenza.

Per ciascuna delle interferenze che si dovessero riscontrare sarà necessario presentare una proposta progettuale risolutiva, su cui AQP esprimerà specifico parere.

Qualora in fase esecutiva si dovessero rinvenire interferenze con condotte idriche e/o fognanti, ancorché non esplicitamente individuate, e se ne ravvisi la necessità si potrà procedere all'esecuzione di saggi eseguiti con piccoli mezzi meccanici, previo accordo con i tecnici di AQP S.p.A.; sarà cura del proponente darne comunicazione immediata ad AQP S.p.A. – UT di Taranto, per l'adozione di ogni utile accorgimento tecnico, finalizzato alla salvaguardia delle opere gestite dalla scrivente.

Le eventuali proposte di risoluzione delle interferenze, dovranno essere preventivamente approvate dalla medesima AQP.

Le nuove opere interferenti dovranno sempre essere tenute in perfetto stato di manutenzione provvisoria dall'Ente proprietario; in caso di condivisione, il susseguente atto di convenzione potrà disciplinare il suddetto intervento ed il relativo canone che il richiedente dovrà corrispondere alla medesima AQP.

- SNAM Rete Gas S.p.A., prot. n. 47 del 07/05/2019, con cui comunica che i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della medesima SNAM e chiede che qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto iniziale, che la Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze delle nuove opere con gli esistenti gasdotti.
- ANAS S.p.A., prot. n. 184829 del 25/03/2021 con cui comunica che l'area interessata dall'intervento non interferisce con le Strade Statali di rispettiva competenza, né tanto meno con le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.
- TIM S.p.A., prot. n. 77214-P del 28/10/2019 rilascia il nulla osta alla realizzazione dell'elettrodotto in oggetto in quanto sul tracciato indicato dalla Società non risultano interferenze con proprie infrastrutture. Si ribadisce che la Società richiedente, in fase realizzativa, è tenuta a verificare l'effettiva presenza di eventuali cavi/infrastrutture di rete di proprietà Telecom con l'utilizzo di idonei strumenti di indagine.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- La Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche con nota prot. n. 2444 del 15/02/2021, comunica di aver provveduto ad esprimere parere favorevole con la nota prot. n. 13686 del 09/09/2019, in ordine alla adeguatezza del piano di particellare di esproprio alle norme fissate nel D.P.R. n. 207/2010;
- la Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali), con nota prot. n. 12796 del 07/12/2021, trasmetteva la "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando contestualmente il Comune di Brindisi a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. con l'invito al riscontro dell'avvenuta pubblicazione a scadenza dei termini;
- successivamente la società Siemens Gamesa Renewable Energy Italia S.p.A. con nota pec del 13/01/2022 (acquisita al prot. n. 212 del 13/01/2022) trasmetteva attestazione di avvenuta pubblicazione del succitato avviso su due testate giornalistiche di rilievo regionale e su una di rilievo nazionale; analogamente il Comune di Brindisi con nota prot. n. 3033 del 12/01/2022 (acquisita al prot. n. 200 del 13/01/2022) trasmetteva attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del succitato avviso dal giorno 10/12/2021 al 09/01/2022; senza che siano pervenute osservazioni.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato

dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;

- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A ha provveduto al deposito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 01/04/2011, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- con nota prot. n. 0003931 del 12 maggio 2022 la Sezione Transizione Energetica – Servizio Energie e Fonti Alternative e Rinnovabili, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 ha disposto che “... si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ...”, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, per quanto innanzi esposto, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota del 23/05/2022 acquisita al prot. n. 4444 del 24/05/2022. trasmetteva:
 - ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
 - ✓ un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
 - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
 - ✓ una dichiarazione con la quale la Società si impegna a trasmettere il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n. 161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e

rocce da scavo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, e che la medesima presenterà almeno 90 (novanta) giorni prima dell’inizio lavori (anche solo per via telematica), nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;

- ✓ attestazione di pagamento dell’onere previsto al punto 4.4.3 della D.G.R. n. 3029/2010, relativo agli oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere;
- ✓ quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l’atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell’Atto Unilaterale d’obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 3931 del 12/05/2022 con cui si è comunicata l’adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **7,875 MWe**, costituito da **3 aerogeneratori** della potenza uninominale pari a 2,625 MWe, sito nel Comune di Brindisi - Tutturano (BR) località “Cerrito, Santa Teresa, Specchia” posizionati secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione trasmessa dalla Società ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
A15	746064	4490007
A18	745954	4489110
A19	746320	4489395

- delle opere connesse (Codice rintracciabilità 05006283) che prevedono la costruzione di una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV con una Stazione di Smistamento a 150 kV collegata in antenna sulla costruenda sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380/150 kV denominata “Brindisi Sud”; previa condivisione dello stallo RTN di connessione per l’allacciamento dei vostri impianti Mesagne – Masseria la Cattiva (08023752) autorizzata con D.D. n. 134 del 24/06/2022 e Mesagne – Castel Favorito (cod. Id. 07007848) autorizzata con D.D. n.133 del 24/06/2022. Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV con una Stazione di Smistamento a 150 KV collegata in antenna sulla costruenda sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380/150 kV denominata “Brindisi Sud”;
 - una Stazione di Smistamento a 150 KV collegata in antenna sulla costruenda sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380/150 kV denominata “Brindisi Sud”;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- in data 27/05/2022 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la società **Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.** l’Atto unilaterale d’obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l’Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 07/07/2022 ha provveduto alla registrazione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo al repertorio n. 024509;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall’art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;

- Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 0239966 del 24/06/2022; si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore

Brigitta Ieva

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,

come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "Transizione Energetica" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 27/05/2022 dalla società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.

Verificato che:

sussistono le condizioni di cui all'art.12 c.3 del D Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio V.I.A. e V.Inc.A., con nota prot. n. 6104 del 07/06/2019, trasmetteva Determina Dirigenziale n. 93 del 06/04/2018, con la quale confermava il giudizio in ordine alla compatibilità ambientale conclusosi favorevolmente con D.D. n. 105 del 25/07/2017 rettificata con D.D. 158 del 23/10/2017 e D.D. n. 111 del 07/08/2017, con le prescrizioni ivi riportate facenti parte integrante sostanziale del presente provvedimento;
- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto – Lecce, con nota prot. n. 13875 del 10/07/2019 confermava quanto espresso nella nota prot. n. 1164 del 25/01/2013 non ravvisando motivi ostativi alla realizzazione delle opere alle condizioni ivi riportate; la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto, con nota prot. n. 1689 del 05/02/2016, rilasciava parere favorevole;
- con riferimento alla verifica sulla sussistenza di interferenze con i titoli minerari di cui alla nota PEC del 19/02/2019 del Ministero Sviluppo Economico – Ufficio U.N.M.I.G., la società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. in fase di integrazione della documentazione tecnica - progettuale provvedeva al deposito, sul portale www.sistema.puglia.it, della prevista dichiarazione di insussistenza di interferenze

con aree e manufatti di interesse della sezione U.N.M.I.G.;

- con riferimento alla verifica della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, di cui ai sensi dell'art. 709 del c. 2 del Codice della Navigazione Aerea, l'ENAC S.p.A., con nota prot. n. 98099 del 12/10/2020, rilasciava nulla osta con prescrizioni facenti parte integrante sostanziale del presente provvedimento alla costruzione dell'impianto in progetto;

Dato atto che:

- con la innanzi menzionata deliberazione n.1576/2021 l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "*Transizione Energetica*" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
- in capo al Responsabile del presente atto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.** in data 27/05/2022;

Fatti Salvi gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la società **Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione.**
- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 3931 del 12/05/2022 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della nota prot. n. 2776 del 30/03/2022 di conclusione della Conferenza, si provvede al rilascio, alla società **Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.** - con sede legale in ROMA, alla via Ostiense131/L Corpo C1 – 00154 Roma – P.IVA 06141061009 e C.F. 06141061009, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **7,875 MWe**, costituito da **3 aerogeneratori** della potenza uninominale pari a 2,625 MWe, sito nel Comune

di Brindisi - Tutturano (BR) località "Cerrito, Santa Teresa, Specchia" posizionati secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione trasmessa dalla Società ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
A15	746064	4490007
A18	745954	4489110
A19	746320	4489395

- delle opere connesse (Codice rintracciabilità 05006283) che prevedono la costruzione di una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV con una Stazione di Smistamento a 150 kV collegata in antenna sulla costruenda sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380/150 kV denominata "Brindisi Sud"; previa condivisione dello stallo RTN di connessione per l'allacciamento dei vostri impianti Mesagne – Masseria la Cattiva (Cod. Id. 08023752) autorizzata con D.D. n. 134 del 24/06/2022 e Mesagne – Castel Favorito (cod. Id. 07007848) autorizzata con D.D. n.133 del 24/06/2022.

Tale soluzione prevede la costruzione di:

- una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV con una Stazione di Smistamento a 150 KV collegata in antenna sulla costruenda sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380/150 kV denominata "Brindisi Sud";
- una Stazione di Smistamento a 150 KV collegata in antenna sulla costruenda sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380/150 kV denominata "Brindisi Sud";
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza..

ART. 4)

La società **Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;

- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

di dichiarare, a norma dell'art. 12 c.1 del D.Lgs. 387/2003, le opere per la realizzazione dell'impianto oggetto del presente provvedimento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 3931 del 12/05/2022.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere

opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni

dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di per la produzione di energia elettrica da fonte eolica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 35 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;

- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - al Ministero per la Transizione Ecologica e all'attenzione del CTVIA;
 - alla Provincia di Brindisi;
 - Al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - all'Ufficio regionale per gli espropri;
 - al GSE S.p.A.;
 - a TERNA S.p.A.;
 - a InnovaPuglia S.p.A.;
 - al Comune di Brindisi (BR);
 - alla Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione

Angela Cistulli